

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 9 maggio 2019, n. 335  
**Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga in attuazione dell'art. 1, comma 145 della legge 29 dicembre 2017, n. 205. Tua Industries S.r.L.**

### Il Dirigente di Sezione

- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Viste le circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del 24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Vista la legge n. 208 del 28.12.2015, art.1, comma 304, con la quale, in attuazione dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
- Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali e integrazioni successive (SP3/ PROT 21.04.2016 – 0000087 e verbale di accordo del 06.07.2016) con cui, con particolare riferimento alla flessibilità del 5%, è stata riconosciuta la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M, utilizzando tale riserva anche per *"specifiche situazioni di particolare rilievo per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità"*;
- Vista la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 31.03.2016 (prot. n. 40/0007205);
- Vista la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 06.03.2017 (prot. n. 0003599);
- Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che dispone, all'articolo 44 del D.Lgs. 148/2015 comma 6-bis: *"con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento(..)"*, ampliando pertanto la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare agli articoli 2 e 3 del D.I. N. 83473/2014;
- Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali;
- Vista l'integrazione all'Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03 novembre 2016 con la quale è stata riconosciuta, nell'ambito della flessibilità della citata "riserva" incrementata al 50% della dotazione finanziaria, la possibilità assicurata dall'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M;
- Viste le modalità attuative di cui alla nota del Dirigente del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza delle qualità delle condizioni di lavoro prot. n. 351/2016;

- Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, che ha introdotto la possibilità di riconoscere il trattamento di integrazione salariale in deroga anche per l'anno 2017;
- Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
- Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto l'art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205, come modificato dal D.L. n. 44/2018 secondo il quale *"Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, **le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro il 31.12.2016 e durata fino al 31.12.2017**"*;
- Vista la D.D. n. 47 del 06 febbraio 2018 con la quale sono state adottate le "Istruzioni Operative" finalizzate a fornire le indicazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda di proroga di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2018 ai sensi dell'art.1, comma 145 della legge 29 dicembre 2017, n.205.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Politiche attive per il lavoro, si riporta quanto segue:

- Con A.D. n. 580 del 30/12/2016, è stato concesso il trattamento di cassa integrazione in deroga in favore della Società Tua Industries a decorrere dal 23/12/2016 fino al 23/12/2017;
- Con sentenza del Tribunale di Torino depositata il 18/12/2017 è stato dichiarato il fallimento della Società Tua Industries;
- La Regione Puglia, le OO.SS e il Fallimento hanno sottoscritto in data 22/12/2017 il Verbale di Accordo per la cassa integrazione in deroga in continuità con il quale il Curatore fallimentare ha manifestato la disponibilità a valutare di sottoporre alle autorizzazioni dei competenti organi della procedura fallimentare, a fronte del positivo verificarsi di tutte le condizioni indicate nello stesso Verbale, una richiesta di proroga in continuità della CIGD, per un periodo massimo di 12 mesi per il numero massimo di 189 unità lavorative e un monte ore complessivo di 395.000 a favore della Società Tua industries S.r.L. in fallimento;
- Nel predetto Verbale "il Curatore segnalava che avrebbe valutato di sottoporre alle autorizzazioni dei competenti organi della Procedura Fallimentare la richiesta di Cassa in Deroga a condizione che: "(i) stante l'insussistenza di risorse, i costi della CIGD (di gestione e di versamento delle quote periodiche TFR) siano comunque garantiti e versati prima della richiesta da altro soggetto, senza diritto di rimborso; (ii) sussistano offerte di acquisto dell'azienda per importi superiori agli oneri di cui al precedente punto che consentano quindi un soddisfacimento per i creditori concorsuali ai sensi di legge e siano vincolate e garantite; (iii) intervenga l'autorizzazione del comitato dei creditori e del Giudice Delegato alla presentazione dell'istanza alla Regione Puglia per la concessione del suddetto trattamento e comunque a valle dell'acquisizione di offerte;
- Nessuna offerta di acquisto dell'azienda veniva presentata al fallimento nonostante l'esperimento di due procedure competitive di vendita ex artt. 105 e ss l.fall;
- Nell'ambito del processo di reindustrializzazione degli stabilimenti ex OM Carrelli di Modugno Bari, in data 24/10/2018 la Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Modugno, l'Agenzia regionale AGER, l'Agenzia Regionale Puglia Sviluppo, le OO.SS, la Società Selectika hanno sottoscritto il "Protocollo di intesa" per la nuova industrializzazione dell'ex sito produttivo OM Carrelli che, oltre a prevedere un piano di investimenti per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro ed il graduale ricollocamento di n. 128 lavoratori del bacino ex OM, impegna l'azienda investitrice Selectika a corrispondere alla curatela un contributo non superiore ad euro 250.000, finalizzato all'accantonamento delle quote di TFR maturabili nel periodo di CIGD in continuità eventualmente concessa a Tua Industries in Fallimento e alla copertura delle conseguenti spese di gestione dell'ammortizzatore in capo alla Procedura;

- In data 07/02/2019, il Curatore Fallimentare ha avanzato al Presidente Giudice Delegato del Tribunale di Torino istanza di presentazione di domanda di cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 1, comma 145 della l. n. 205/2017 a condizione, tra le altre, della mancata assunzione di qualsivoglia onere e/o costo in capo al fallimento dei costi del TFR relativo al periodo di proroga di CIGD;
- La predetta istanza è stata autorizzata dal Presidente Giudice Delegato in data 12/02/2019;
- In data 08/04/2019 la Regione Puglia, le OO.SS e il Fallimento hanno sottoscritto il "Verbale di Accordo ad integrazione del Verbale di accordo per la cassa integrazione in deroga in continuità- Tua Industries S.r.L. del 22/12/2017" con il quale:
  - Il Fallimento prende atto dei contenuti del Protocollo di intesa del 24/10/2018;
  - Si dà atto degli avvenuti versamenti corrisposti dalla Società Selectika S.r.L. necessari all'integrazione del TFR e per le spese di gestione correlate;
  - La Curatela fallimentare di Tua Industries S.r.L. assume l'impegno di presentare entro 15 gg dalla data di efficacia dello stesso Verbale istanza di concessione della proroga in continuità della prestazione di CIGD per la durata di 12 mesi a decorrere dal 22/12/2017 per un numero massimo di 189 unità lavorative e per un monte ore complessivo di 395.000;
  - Si conviene che il Verbale in questione e tutte le attività del Fallimento in esso previste (compresa la richiesta di CIGD) sono sospensivamente condizionate nella loro efficacia e, quindi, nel loro impegno di espletamento al fatto che gli assegni consegnati da Selectika vengano incassati dal fallimento senza problemi per la loro validità;
  - Nell'Allegato 5 del predetto Verbale ad oggetto "Verbale attività tecniche" viene precisato che il pagamento in favore dei lavoratori è subordinato all'emanazione di una circolare attuativa dell'INPS in fase di predisposizione;
- In data 18/04/2019, è stata trasmessa a mezzo pec (prot. n. 7003 del 19.04.2019) la domanda di cig in deroga a firma del Curatore Fallimentare, i cui parametri sono riportati nell'Allegato A, parte integrante della presente determinazione;

**Considerato** che l'art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205, come modificato dal D.L. n. 44/2018 consente alle regioni – in seguito a specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni stesse – di autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro il 31.12.2016 e durata fino al 31.12.2017 al fine, tra gli altri, del compimento di piani volti alla tenuta occupazionale, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni per l'erogazione di ammortizzatori sociali in deroga;

**Rilevato** che ricorre nel caso di specie la condizione di legge del "*compimento dei piani... di tenuta occupazionale*", essendo sussistente un evidente collegamento finalistico tra il piano industriale originariamente predisposto da TUA Industries oggi fallita e il protocollo d'intesa sottoscritto in data 24/10/2018 presso la Regione Puglia, in cui si innesta il progetto proposto da Selektika s.r.l., entrambi diretti al mantenimento dei livelli occupazionali della ex Om carrelli presso il medesimo sito aziendale ed alla riqualificazione professionale e formazione di tutto il personale;

**Dato atto che** il trattamento di CIGD di cui trattasi rientra nelle ipotesi disciplinate dall'art.6 comma 3 del Decreto interministeriale n. 83473 del 01/08/2014 che prevede la possibilità per le Regioni di derogare nei limiti delle risorse ad esse attribuite, ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso Decreto;

**Considerato che** per effetto della predetta deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., con nota di riscontro del 31.03.2016 (prot. n. 40/0007205), a seguito della richiesta di chiarimento del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza delle qualità delle condizioni di lavoro (prot. n.3115 del 15.03.2016), ha riconosciuto la possibilità di disporre dei trattamenti di integrazione salariale in deroga anche in presenza di cessazione della attività o parte di essa;

**Considerato che** per effetto della stessa deroga la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., con nota del 06.03.2017 (prot. n. 0003599), a seguito della richiesta di chiarimento del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza delle qualità delle condizioni di lavoro (prot. n.2720 del 02.03.2017), ha riconosciuto

la possibilità di disporre dei trattamenti di integrazione salariale in deroga anche con riferimento a lavoratori che abbiano un'anzianità aziendale inferiore a 90 giorni di effettivo servizio;

**Rilevato**, quindi, sulla base degli atti prodotti, che sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga che, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017, deve essere in continuità con il precedente trattamento fruito e, quindi, a decorrere dal 24/12/2017 e per 12 mesi;

**Preso atto** della disponibilità, in capo alla Regione Puglia, delle risorse di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015, come risultanti dal sistema di monitoraggio della spesa relativa agli ammortizzatori sociali in deroga gestito da INPS.

### **VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

#### **DETERMINA**

1. di considerare ammissibile al trattamento di CIG in deroga, l'impresa Tua Industries S.r.L in Fallimento per il periodo, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto, come risultanti dall'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di autorizzare l'Inps all'erogazione del trattamento di Cig in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei dipendenti della predetta impresa di cui all'Allegato A;
3. che il costo totale massimo presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a **393.120** di sospensione dall'attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi **€ 3.852.576,00**, suscettibile di ulteriore riduzione in sede di rendicontazione;
4. di dare atto che il trattamento di cassa integrazione in deroga in questione è liquidato con le risorse residue di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015, come indicato in premessa;
5. che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'ulteriore verifica da parte di INPS della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo all'impresa e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa;
6. che l'impresa di cui all'Allegato A dovrà provvedere alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, ai fini

del pagamento del trattamento di cui trattasi ai lavoratori interessati, secondo le modalità definite in data 08/04/2019 nell'allegato 5 del "Verbale di Accordo ad integrazione del Verbale di accordo per la cassa integrazione in deroga in continuità- Tua Industries S.r.L. del 22/12/2017";

7. di dare atto che, giusta Allegato 5 del "Verbale di Accordo ad integrazione del Verbale di accordo per la cassa integrazione in deroga in continuità - Tua Industries S.r.L. del 22/12/2017", il pagamento in favore dei lavoratori è subordinato all'emanazione di una circolare attuativa dell'INPS in fase di predisposizione;
8. che il provvedimento viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
9. che avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec ([cig.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:cig.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it)), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), entro 30 gg dalla data di notifica alla Società Tua Industries S.r.L. in fallimento.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore al Lavoro;
- f) sarà notificato alla Società Tua Industries S.r.L. in fallimento.

Il presente atto, composto da n° 9 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

**Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro**  
***Dott.ssa Luisa Anna FIORE***

## AZIENDE AUTORIZZATE

Allegato A

N.	RIF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR	N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	Importo Autorizzato	PAG.
1	BA/F01/11	19/04/2019	7003		IND.OLTRE 15 DIP		TUA INDUSTRIES SRL	MODUGNO	70026	Via delle Ortensie, 33	BA	189	393.120	24/12/2017	23/12/2018		D